REGOLAMENTO (CE) N. 2876/2000 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2000

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per alcune merci originarie della Turchia (2001)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 della Commissione [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE/Turchia, del 29 aprile 1997, relativa al regime applicabile a taluni prodotti agricoli trasformabili [3], in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE/Turchia stabilisce, al fine di favorire lo sviluppo degli scambi conformemente agli obiettivi dell'Unione doganale, contingenti annuali espressi in valore riguardanti, per la Comunità, talune paste alimentari e, per la Turchia, taluni prodotti agricoli trasformati indicati al capitolo 19 della nomenclatura combinata.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000 [5], ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario comunitario stabilito all'allegato del presente regolamento è aperto dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

L'ammissione al beneficio del suddetto contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un certificato A.TR. a norma della decisione n. 1/96 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 20 maggio 1996, recante modalità d'applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia [6].

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 5 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

[1] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
[2] GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.
[3] GU L 126 del 17.5.1997, pag. 26.
[4] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
[5] GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1.
[6] GU L 200 del 9.8.1996, pag. 14.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale
09.0205	1902 11 00 1902 19	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate	2,5 milioni di EUR	10,67 EUR/100 kg netto